



UFFICIO DI PRESIDENZA

Pistoia, 9 ottobre 2023

Circ. n. 58

Ai genitori
Agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
SEDE E SUCCURSALE
Sito WEB

OGGETTO: Divieto totale di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola

La presente nota del Dirigente scolastico è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, alle studentesse e agli studenti del Liceo e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Si premette che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

La norma sul divieto totale di fumo deve essere rispettata, poiché è tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica. La questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo.

L'educazione alla salute, infatti, con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi, costituisce un compito istituzionale primario della scuola. Pertanto l'azione formativa/educativa della scuola si prefigge di:

- a. prevenire l'abitudine al fumo;
- b. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- c. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- d. promuovere iniziative informative/educative sul tema; e) favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- e. fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il diritto alla salute è un diritto garantito dalla Costituzione (art. 32).

La normativa vigente (in particolare L. n. 584/1975, L. n. 3/2003, L.R. 25/2005, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Legge 8 novembre 2013, n. 128) vieta di fumare all'interno degli edifici pubblici e in tutti gli ambienti chiusi e aperti di pertinenza della scuola di ogni ordine e grado. Il divieto di fumo a scuola è esteso anche alle aree all'aperto, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. È del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il divieto di fumo è ribadito con appositi cartelli collocati ben in vista nei luoghi interni del Liceo. Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale
PISTOIA



vigente. La sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si raccomanda ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, individuati e nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle norme di legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare (C.M. n. 24 del 25/1/1982).

Si raccomanda ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, individuati e nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle norme di legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare (C.M. n. 24 del 25/1/1982).

Si chiede cortesemente al personale scolastico una collaborazione fattiva, secondo le regole del reciproco rispetto che devono essere proprie di una comunità educante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Corretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate